

Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Provincia di Mantova



***PIANO PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
DI QUOTIDIANI E PERIODICI***

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 22/04/2009

I N D I C E

Articolo 1 OGGETTO ed AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Articolo 2 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE	pag. 3
Articolo 3 LUOGHI PARTICOLARI DI VENDITA	pag. 4
Articolo 4 SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA	pag. 4
Articolo 5 TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO VENDITA	pag. 4
Articolo 6 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 4
Articolo 7 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 4
Articolo 8 ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI	pag. 5

Art.1
OGGETTO ed AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano, elaborato ai sensi del Decreto Legislativo 24.04.2001 n° 170 e della Deliberazione Consiglio Regione Lombardia n° VII/54 9 del 10.07.2002, detta i criteri e le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici, non essendo previsto il rilascio dell'autorizzazione per punti di vendita esclusivi.

Art. 2
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

L'attività di vendita di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite che :

- 1) posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 del D.lgs n° 114/98;
- 2) effettuino la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera D-bis numeri 4-5-6 e 7 della Legge n° 108/99;
- 3) rispettino le norme stabilite dal presente Piano comunale, emanato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 6 del D.lgs. 24.04.2001, n° 170.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo soltanto gli esercizi e le strutture indicati all'articolo 2 comma 3 lettere a-b-c-d-e-f del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170 , e precisamente :

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4 comma 1 lettere e,f,g del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 3
LUOGHI PARTICOLARI DI VENDITA

L'attività non è soggetta ad autorizzazione nei luoghi e forme indicate dall'articolo 3 comma 1 lettere a-b-c-d-e-f-g del Decreto Legislativo 24.04.2001 n°170.

La vendita della stampa quotidiana e periodica deve avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 4 e dall'articolo 5, comma 1, lettere a-b-c-d, del D.lgs n° 170/2001, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della D.C.R n°VII/549 del 10.07.2002.

La richiesta di autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo per l'attività di vendita di giornali e riviste deve essere indirizzata all'Amministrazione Comunale, secondo lo schema di modulistica da questa predisposto.

Art. 4
SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'azienda l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio, in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

Art. 5
TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO VENDITA

Il trasferimento di sede dei punti vendita non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione se effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.

Art. 6
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Al fine del presente Piano, il territorio del Comune di San Giovanni del Dosso non è suddiviso in zone.

Art. 7
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Verificata l'ubicazione dell'esistente punto vendita non esclusivo, l'Amministrazione Comunale provvede ad individuare la seguente dotazione complessiva di punti vendita non esclusivi, con relativa indicazione numerica massima:

Punti NON ESCLUSIVI attuali	Nuovi Punti NON ESCLUSIVI previsti	N°MASSIMO COMPLESSIVO di PUNTI VENDITA AMMESSI
1	1	2

L' Amministrazione Comunale ritiene dunque indispensabile, allo scopo di garantire il servizio ai cittadini, assicurare l'apertura di un nuovo punto vendita non esclusivo che costituisca anche alternativa in tutti i casi di impedimento dell'esistente.

Tenuto conto delle caratteristiche del territorio del Comune, dei flussi turistici permanenti e stagionali, non è previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali.

Art. 8 **ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI**

Ai punti vendita non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente.

Al fine di garantire un servizio ai consumatori, il Sindaco può stabilire un orario minimo giornaliero di apertura dei punti vendita, che comunque non deve essere inferiore a 4 ore, di cui almeno 2 ore da effettuarsi nella fascia oraria dopo le ore 14.00.